

AVVISO per la presentazione delle domande di contributo per acquisto e installazione di arredi e attrezzature nell'ambito della realizzazione, ampliamento o ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 0245 del 23 ottobre 2017. Anno 2023.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Avviso fissa, ai sensi dell'articolo 7 del "Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)", emanato con D.P.Reg. n. 0245 del 23 ottobre 2017, (nel prosieguo "Regolamento") i termini di presentazione delle domande di contributo.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 69bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 gli operatori economici, le associazioni sportive, gli enti pubblici e gli enti privati di promozione turistica che realizzano le iniziative previste dall'art. 3 del Regolamento nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. I suddetti contributi sono concessi a soggetti ed attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché a soggetti ed attività diversi da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.

Art. 3 Struttura competente e Risorse Disponibili

1. La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Sabbadini 31 – 33100 Udine, domicilio digitale PEC: economia@certregione.fvg.it che provvede alla concessione dei contributi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Avviso, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 5 del Regolamento, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 455.300,00 per l'anno 2023.

3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

4. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime (31/12/2023), sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente

Art. 4 Finalità delle Iniziative - Spese ammissibili e non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento i contributi sono previsti al fine di sostenere le iniziative per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta; per ampliamento e ripristino si intende anche l'adeguamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei locali e degli arredi esterni adibiti o da adibire al servizio di strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta.
2. Esclusivamente nell'ambito di dette iniziative, sono ammissibili le spese, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione della rendicontazione, per:
 - a) **acquisto e installazione** di attrezzature tecnologiche finalizzate all'avvio e allo svolgimento dell'attività;
 - b) **acquisto e posa in opera** di arredi esterni ed attrezzature per attività all'aria aperta, nonché per la messa in sicurezza dei percorsi dedicati all'escursionismo;
3. Sono inoltre ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41 bis legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativo esclusivamente alla rendicontazione di incentivi a favore di imprese, nell'importo massimo di 1.000 euro.
4. Le spese ammissibili possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.
5. **Non sono ammissibili** spese per acquisto di attrezzature tecnologiche ed arredi esterni di cui al comma 2 lett. a) e b) che **non siano oggetto di installazione e/o posa in opera** (es.: ombrelloni, gazebo, computer, tavoli, panche, ecc.), e che non siano imputabili esclusivamente all'intervento finanziato e conformi alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento. I beni di cui al comma 2 lett. a) e b) **devono essere nuovi di fabbrica**.
6. Nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino **la realizzazione di opere**, sono ammesse, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, **esclusivamente le spese di**:
 - progettazione, generali e di collaudo;
 - nonché i contributi previdenziali dovuti per legge;
 - l'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario.
7. L'intensità del contributo è pari al 70% (settanta per cento) della spesa ammissibile, con un minimo di spesa ammissibile pari a €5.000,00 ed un massimo di spesa ammissibile pari a €100.000,00. Qualora all'esito dell'istruttoria risultino ammissibili spese inferiori a €5.000,00 le domande sono archiviate, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Regolamento. La spesa connessa all'attività di certificazione di cui all'art. 41bis della L.R. 7/2000 non è computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di spesa ammissibile pari a €5.000,00.
8. Il richiedente **dovrà garantire la quota di copertura della spesa ammissibile non coperta da contributo regionale**.
9. Le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 31, comma 1 della L.R. 7/2000 e s.m.i. dove si prevede che: *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti, affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."*
10. Qualsiasi variazione dell'iniziativa deve essere comunicata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.
11. Se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, la spesa risulti inferiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, come risultante dal decreto di concessione, il contributo è revocato.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio Turismo e commercio - **utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata** per la presentazione delle Istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle

istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale,

2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, **dalle ore 10.00.00 del 12/06/2023 e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00.59 del giorno 13/07/2023**. Detti termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

3. Tutta la documentazione, nonché le informazioni necessarie (linee-guida) alla compilazione e all'invio della domanda con la procedura informatizzata, sono disponibili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo:

www.regione.fvg.it - Aree Tematiche - Imprese – Turismo – Migliorare le infrastrutture – Promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta.

4. La domanda di contributo, **deve essere bollata** nei termini di legge. Il richiedente deve aver ottemperato al **pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo**, tramite acquisto della marca da bollo o versamento con modello F24. In caso di esenzione deve essere specificata la norma che prevede tale esenzione.

5. La domanda è redatta secondo le modalità indicate nelle linee-guida. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica del sito istituzionale della Regione, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

6. La domanda deve pervenire corredata dai seguenti documenti **elaborati sulla base di modelli disponibili sul sito** istituzionale della Regione:

a) relazione analitica dell'iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con particolare riferimento alla destinazione e localizzazione degli allestimenti, strutture e percorsi allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta (schema libero);

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 3, comma 2 del Regolamento (**MOD. A**). Per le spese di cui al comma 3 del Regolamento (esecuzione di opere) dovrà essere compilata la sezione 5u del Modulo A;

c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare con firma del fornitore e intestati al Soggetto richiedente;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 (solo per le imprese e/o per i soggetti che svolgono attività commerciale indipendentemente dallo stato giuridico del soggetto ai sensi del diritto nazionale);

e) dichiarazione relativa agli estremi catastali dell'immobile su cui insisterà l'intervento e al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione (**MOD: B**);

f) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento (**MOD: A**);

g) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

h) copia scansionata del frontespizio della domanda con la marca da bollo annullata oppure copia del modello F24 con il quale è stato eseguito il pagamento del bollo, salvo i casi di esenzione;

i) procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità se con firma autografa, in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato dal legale rappresentante.

7. In caso di **realizzazione di opere**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, le domande devono essere corredate da:

- se **enti pubblici**, oltre la descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione ed esecuzione;

- **se privati**, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento da intendersi quale un progetto definitivo dettagliato sottoscritto da tecnico abilitato.

In tali casi la concessione del contributo, per le spese ammissibili previste in caso di esecuzione di opere, è disposta, in via definitiva, agli enti pubblici, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 14/2002, a soggetti diversi, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 14/2002, come da art. 9 del Regolamento.

8. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati con successivo avviso.

9. Il procedimento è archiviato d'ufficio nei casi di cui all'art. 8 comma 4 del Regolamento.

Art. 6 Procedimento e Avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento, gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. La concessione del contributo per l'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione Turismo e Commercio - dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

3. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese, anche esperite le verifiche e le attività di cui dell'art. 8, comma 2 del Regolamento.

Art. 7 Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, con decreto del direttore del Servizio Turismo e Commercio entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000 e s.m.i. e L. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

3. Il responsabile del procedimento comunica ai beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione.

4. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi.

5. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui all'art. 15 del Regolamento.

Art. 8 Erogazione in via anticipata del contributo per interventi che comportano esecuzione di lavori

1. L'erogazione in via anticipata del contributo per **esecuzione di lavori** avviene, previa richiesta, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 14/2002 per gli Enti pubblici, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario ed ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 14/2002, per i soggetti privati ovvero è erogato per una quota pari al cinquanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori.

Art. 9 Erogazione in via anticipata del contributo per interventi che non comportano esecuzione di lavori per soggetti privati.

1. L'erogazione del contributo concesso ai soggetti privati per iniziative che **non** comportano la realizzazione di lavori possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale secondo le seguenti modalità:

a) per contributo pari o inferiore a €15.000,00: in misura non superiore al 70% dell'importo totale del contributo, previa richiesta e **senza** presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

b) per contributo superiore a €15.000,00: in misura non superiore al 70% dell'importo totale del contributo, previa richiesta e **con** presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno **pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi** e redatta secondo il **modello** reso disponibile sul sito internet della Regione nella pagina dedicata - **Sez. Modulistica**.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'organo regionale competente.

3. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia sino alla data del decreto di liquidazione del contributo (data presentazione della rendicontazione + 90 giorni). Il Servizio può richiedere al beneficiario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in relazione alla durata presumibile del procedimento; in caso di inottemperanza il beneficiario decade dal contributo con conseguente revoca del contributo e applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 10 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le norme del Regolamento e le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e s.m.i., alla L. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed alla legge regionale 14/2002 e s.m.i. come richiamata dal Regolamento.

Art. 11 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Sul sito istituzionale della Regione- sezione Turismo e Commercio - è pubblicata l'informativa emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.